



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Assistenza ai disabili e intervento della Corte Costituzionale.
Quesito.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

= R O M A =

Rif. Prot. n. 0044/28.CZ.1.Tan
del 18 ottobre 2013

Con la nota sopradistinta codesta Segreteria Generale ha inteso sottolineare la valenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 18 luglio 2013, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 42 co. 5 del decreto legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario retribuito, di cui al co 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, il parente o l'affine entro il 3° grado, convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura del disabile.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, considerato che tale pronuncia ha valenza addittiva rispetto alla precedente disposizione di legge, ha ritenuto che gli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato debbano uniformarsi all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, sempre nel rispetto dei presupposti enunciati (convivenza e mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma).

La ratio di tale estensione, secondo la Corte Costituzionale, è da ricercarsi nella necessità di non pregiudicare la prioritaria assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno dei soggetti individuati come destinatari della possibilità di accedere al congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 co. 5 del decreto legislativo n. 151/2001, sia disponibile od in condizione di prendersi cura del disabile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi